

**TRIBUNALE DI TREVISO**

**SEZIONE FALLIMENTARE**

**RICORSO PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE  
DEL PATRIMONIO EX L. N. 3/2012**

La sig.ra **CINZIA PIZZO** (C.F.: [REDACTED]), nata a Villadose (RO) il 05.06.1962 e residente a Spresiano (TV), via Croda Granda n. 4 (**doc. 1**), rappresentata e difesa nel presente ricorso dall'avv. Riccardo Scarabel (c.f. SCRRCR83P26L407K), del foro di Treviso, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Casale sul Sile (TV), via Schiavonia Nuova n. 77, *giusta* procura in calce del presente atto rilasciata su foglio separato, il quale dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni al seguente numero di telefax 0422-786079, e/o pec: riccardoscarabel@pec.ordineavvocatitreviso.it

**premessò che**

- con istanza del 04.02.2020 la ricorrente presentava all'OCC del Comune di Villorba domanda di accesso al servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento (**doc. 2**);
- veniva nominato quale Gestore della crisi il dott. Andrea Da Ponte;
- la ricorrente intende avvalersi della procedura di composizione della crisi prevista dalla L. n. 3/2012 mediante la liquidazione del proprio patrimonio;
- in data 10.02.2021 il Gestore inviava allo scrivente difensore la relazione particolareggiata di cui all'art. 14 ter L n. 3/2012 (**doc. 3**)

Tutto ciò premesso la Sig.ra Pizzo, *ut supra* rappresentata e difesa precisa ed espone quanto segue.

\* \* \* \*

- A) CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'
- B) CENNI STORICI SULL'INDEBITAMENTO
- C) ATTIVO
- D) PASSIVO
- E) FINANZA ESTERNA
- F) PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE

## **A) CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'**

La ricorrente, come accertato anche dal Professionista incaricato, non si trova in nessuna delle condizioni ostative richieste ai fini della applicazione della disciplina di cui alla L. n. 3/2012.

In particolare, quanto ai presupposti soggettivi la Sig.ra Pizzo non è un soggetto fallibile in quanto dal 2017 lavora come dipendente nel settore dell'assistenza sanitaria, dapprima per la Cooperativa Sociale Insieme di Può e dal mese di marzo 2020 presso il centro di assistenza "Casa Marani" a Villorba (TV).

Precedentemente la Sig.ra Pizzo aveva un'attività di ristorazione con l'ex marito che, come si spiegherà meglio infra, è fallita nel 2014 in concomitanza con l'inizio della crisi economica della Signora. Il fallimento si è chiuso nel giugno del 2017 (doc. 4)

Anche per quanto concerne i presupposti oggettivi la Sig.ra Pizzo si trova nel perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, consistente principalmente nel proprio stipendio.

Infatti, ad oggi, i debiti della Sig.ra Pizzo ammontano a circa € 250.000,00, frutto per di più di garanzie offerte al tempo dell'attività di ristorazione, a fronte di uno stipendio mensile di circa 1.400,00 euro.

Nel frattempo, per i suddetti debiti, la ricorrente ha subito un'esecuzione immobiliare che l'ha privata dell'immobile di proprietà, obbligandola a farsi ospitare, dal figlio XXXXXXXXXX

Inoltre, ai fini del presente procedimento, si segnala come la ricorrente non abbia ricorso nei precedenti 5 anni ad analoghe procedure di composizione della crisi né compiuto atti dispositivi del proprio patrimonio (doc.5), non vi siano attualmente carichi pendenti (doc. 6) e si sia prodigata a fornire tutta la documentazione idonea a ricostruire compiutamente la propria situazione economica.

## **B) CENNI STORICI SULL'INDEBITAMENTO**

La situazione di sovraindebitamento in cui è venuta a trovarsi la ricorrente è dovuta ad una serie di circostanze che concatenandosi l'hanno portata ad una situazione di pressione economico-finanziaria ormai insostenibile, così come riportato anche nella relazione

allegata alla domanda di nomina del Gestore che qui si richiama integralmente, compresi gli allegati (doc. 7 + allegati indicati nel prosieguo dal suffisso sub).

La Sig.ra Pizzo era sposata con il Sig. [REDACTED] dal quale ha avuto due figli, [REDACTED] nato a Montebelluna (TV) il 28.11.1991, cuoco in una società Cooperativa con un reddito annuo di circa 19k euro (doc. sub 9 relazione) e la figlia [REDACTED] nata a Montebelluna (TV) il 08.04.1994, attualmente disoccupata e a carico della madre (doc. sub 10 relazione).

I coniugi [REDACTED] per anni hanno gestito il ristorante “El Sestin” in centro Treviso. Nel gennaio 2013 a causa delle difficoltà economiche in cui versava il locale e dei rapporti sempre più incrinati con la moglie il Sig. [REDACTED] decideva di abbandonare l’Italia per trasferirsi a Malta e ricominciare una nuova vita.

Preso atto della fine di un rapporto che era in crisi già da anni, nel gennaio del 2014 i coniugi [REDACTED] si separavano ufficialmente (doc. sub 11 relazione).

L’accordo di separazione poneva a carico del marito il pagamento a titolo di mantenimento di € 400 a favore della moglie (mai regolarmente pagati tant’è che furono in passato oggetto di recupero forzoso e completamente smessi di esser versati nel marzo 2020) ed € 200 a ciascun figlio che vengono bonificati direttamente ai figli (cfr. doc. sub 11 relazione).

Inoltre nel giugno del 2014 veniva dichiarato il fallimento del ristorante “El Sestin”, del quale i Sig.ri Pizzo e [REDACTED] erano anche fideiussori.

Nell’arco di meno di un anno la ricorrente si ritrovava separata, con l’ex marito all’estero che non versava regolarmente il mantenimento, disoccupata all’età di 52 anni, con grosse difficoltà a trovare un lavoro, con una casa molto grande da mantenere e due figli ancora in casa, di cui una totalmente a carico.

Inoltre, a causa della situazione venutasi a creare in famiglia, la figlia minore [REDACTED] è inizialmente caduta nel tunnel della dipendenza da droghe e nonostante ne sia attualmente uscita essa necessita ancora di supporto, manifestando difficoltà relazionali soprattutto nell’ambito lavorativo che la portano ad entrare facilmente in conflitto con i colleghi, a

continui sbalzi d'umore, reazioni aggressive, poca costanza etc. che non le hanno permesso di rimanere a lungo in un posto di lavoro.

Nel corso degli anni la situazione di [REDACTED] sta lentamente migliorando ma ella necessita ancora di una presenza costante e costose cure mediche, quali l'assistenza psicologica, che non vengono riconosciute dal servizio sanitario e che pertanto sono a carico della madre (doc. 8).

Inoltre negli anni [REDACTED] ha maturato una profonda esigenza di esser circondata da animali domestici dai quali non riesce a staccarsi e che hanno creato alla ricorrente ulteriori difficoltà in sede di rilascio della casa coniugale, come *infra* verrà specificato.

Ad aggravare ulteriormente la situazione nel gennaio 2014 Italfondario S.p.a., in qualità di procuratore di Cassa di Risparmio del Veneto S.p.a. notificava ai Sigr.ri Pizzo e [REDACTED] atto di pignoramento immobiliare per la somma di 173.455,52 quale residuo del mancato pagamento di n. 4 mutui fondiari ipotecari (n. 54339301 del 2000, n. 54339282 del 2001, n. 54339267 del 2003, n. 54027809 del 2003), accesi per l'acquisto della casa e per l'attività di ristorazione (doc. sub. 14 relazione).

Si instaurava così una procedura esecutiva immobiliare che nel novembre del 2019 portava alla vendita della casa di proprietà dei coniugi [REDACTED] sita in Spresiano (TV), via Trento n. 26 (doc. sub 2 relazione) e al successivo rilascio della stessa da parte della Sig.ra Pizzo e dei suoi figli in data 20.11.2020.

Dopo 3 anni da disoccupata, nel 2017 la Sig.ra Pizzo trovava lavoro nel settore dell'assistenza per anziani ma lo stipendio mensile di circa 1.200,00 bastava a malapena a sostenere i costi della casa oggetto di esecuzione e del mantenimento proprio e dei figli, dei quali solo il maggiore Andrea, trovato lavoro come cuoco in una cooperativa, da qualche anno ha cominciato a contribuire ai fabbisogni di famiglia.

Con l'avvicinarsi del termine per il rilascio dell'immobile la famiglia Pizzo ha dovuto cercare una nuova soluzione.

Coadiuvato da un'agenzia immobiliare il figlio [REDACTED] nei primi mesi del 2020, acquistava all'asta un immobile, sito in Spresiano (TV), via Croda Granda n. 4, offrendosi di ospitare

momentaneamente la madre a fronte di un contributo economico della stessa ai bisogni della famiglia.

L'immobile acquistato necessitava di alcuni interventi di ristrutturazione a cui la Sig.ra Pizzo si è sentita in dovere di partecipare almeno in parte, come nel caso degli interventi sui sanitari (doc. 9).

A causa del Covid-19 i lavori di sistemazione del nuovo immobile si prolungavano e pertanto la Sig.ra Pizzo ed il solo figlio [REDACTED] potevano prender possesso dello stesso solo nel novembre del 2020.

Come meglio si preciserà infra il nucleo familiare della famiglia Pizzo si modificava (doc. 10)

Una volta sistemati nella nuova soluzione il figlio chiedeva € 500 alla madre (meno del costo di un affitto) oltre alla partecipazione alle spese di vitto e alloggio.

In questo contesto si incardina la situazione della figlia [REDACTED] la quale attualmente vive dalla nonna paterna (cfr. doc. 10) per due motivi:

- la casa del fratello non è sufficientemente grande per poter ospitare tre persone;
- [REDACTED] non riesce a staccarsi dagli animali domestici che aveva nella vecchia casa e poiché la casa del fratello è priva di giardino, si è momentaneamente trasferita dalla nonna paterna.

Essendo disoccupata, però, [REDACTED] fa ancora affidamento sul contributo economico della madre e sulla generosità della nonna.

Ecco perché l'attuale sistemazione vorrebbe esser temporanea in quanto l'obiettivo della Sig.ra Pizzo sarebbe quello di trovare un appartamento con giardino in affitto dove andare a vivere con la figlia [REDACTED] e permettere al figlio [REDACTED] felicemente fidanzato da anni e ormai trentenne, di cominciare una convivenza; volontà più volte manifestata ma ad ora impraticabile.

Attualmente, però, i costi di affitto di un immobile con giardino, a cui si andrebbero ad aggiungere quelli per le bollette, di sostentamento della figlia [REDACTED] e di vita quotidiana risultano ancora troppo alti da sostenere.

## C) ATTIVO

Al tempo della domanda di accesso alla crisi i beni della signora consistevano in:

- proprietà per la quota del 50%, dell'immobile sito in Spresiano, via Trento n. 26 il quale però è **stato venduto** per € 107.000,00 a seguito dell'esecuzione forzata promossa nei confronti della signora e dell'ex marito, [REDACTED] R.G. n. 94/2014, dott.ssa Torresan Paola, delegato alla vendita avv. Simone Voltarel la cui ripartizione delle somme deve ancora avvenire (**doc. sub 2 relazione**);
- quota di 1/9 di una casa sita a San Vittore Olona (MI), via Magenta 33, in cui fino al 2020 viveva la madre della Signora Pizzo, frutto dell'eredità del defunto padre, del valore stimabile dalla visura catastale in circa 100.000,00 euro (**doc. sub 3-4 relazione**) oggetto di offerta d'acquisto da parte del fratello della ricorrente. La quota della ricorrente è altresì gravata da ipoteca giudiziale da parte dell'allora Veneto Banca (**doc. 11**);
- autovettura Renault del 1998, modello twingo, alimentazione benzina, 43 Kw, targata AY148HH (**doc. sub 6 relazione**) la quale però è stata rottamata nel luglio del 2020 a seguito di rottura (**doc. 12**), che veniva utilizzata dalla Signora principalmente per andare al lavoro.
- autovettura Ford del 2004, modello fiesta, alimentazione benzina, 55 Kw, targata CP615MW (**doc. sub 5 relazione**) del valore di mercato di 1.200 euro (fonte auto scout 24), utilizzata alternativamente dal figlio Andrea e dalla ricorrente per andare al lavoro.

Ella inoltre, dal marzo del 2020 lavora come O.S.S. presso la struttura "Casa Marani" di Villorba percependo uno stipendio mensile di circa 1.400 euro, oltre tredicesima (**doc. 13**).

Infine è titolare del conto corrente n. 1006026569 acceso presso Poste Italiane S.p.a. il cui saldo al 31.12.2020 ammonta ad € 1.263,82 (**doc.14**) e di un fondo pensionistico

denominato “Fondo Pensione Posprevidenza Valore n. 50012486121”, stipulato con Poste Italiane (**doc. sub 8 relazione**).

#### **D) PASSIVO**

La massa debitoria in capo alla ricorrente ammonta a circa 250.000,00, per lo più derivante dal mancato pagamento di 4 mutui fondiari e dalle obbligazioni in qualità di garante dell'attività di ristorazione, ed in particolare:

- Italfondionario S.p.a., in qualità di procuratore di Cassa di Risparmio del Veneto S.p.a., vanta € **173.455,52** , alla data del pignoramento del 20.01.2014, quale residuo del mancato pagamento di n. 4 mutui fondiari ipotecari (n. 54339301 del 2000, n. 54339282 del 2001, n. 54339267 del 2003, n. 54027809 del 2003), accessi per l'acquisto della casa e per l'attività di ristorazione (**doc. sub 14 relazione**).

Nell'esecuzione immobiliare succedutasi intervenivano anche i creditori insoddisfatti dal fallimento in qualità di garantiti dei coniugi [REDACTED] ed in particolare, per quanto concerne la posizione debitoria dell'odierna ricorrente:

- Equitalia Nord S.p.a. – agente per la riscossione per la provincia di Treviso (ora Agenzia delle Entrate Riscossione) per € 6.920,77 relativi a tributi non pagati (**doc. sub 15 relazione**);
- Flaminia SPV S.r.l. quale cessionaria della precedente interveniente Veneto Banca S.c.p.a. per € 40.000,00 in via privilegiata ipotecaria di secondo grado ed € 806,58 in via chirografaria, in solido con il sig. Carra (**doc. sub 16 e 17 relazione**);
- Agenzia delle Entrate Riscossione per € 397,00 relativi a tributi non pagati (**doc. sub 18 relazione**);

tutti oltre accessori e successivi occorrendo, per un totale in linea capitale di € **47.317,77**.

Ai suddetti importi dovranno altresì aggiungersi le spese di procedura nel frattempo maturate.

L'immobile oggetto di procedura è stato venduto ma non sono ancora state distribuite le somme ricavate.

La sig.ra Pizzo risulta altresì debitrice nei confronti di Banca Unicredit per un importo di € **17.262,04 (doc 15)** relativo ad un finanziamento concesso a favore dell'attività di ristorazione di cui la sig.ra era garante (**doc. sub 20 relazione**).

La sig.ra Pizzo ha inoltre maturato debiti nei confronti di:

- Comune di Spresiano per € **340,00** relativo al mancato pagamento dei tributi per l'anno 2017 come da accertamento del 26.03.2018 (**doc. sub 23 relazione**);
- Comune di Spresiano per € **341,00** relativo al mancato pagamento dei tributi per l'anno 2018 come da accertamento del 30.05.2019 (**doc. sub 24 relazione**);
- Regione Veneto per la tassa automobilistica della Ford Fiesta, anno 2016-2017 di € **233,66 (doc. suba 25 relazione)**;
- Regione Veneto per la tassa automobilistica della Ford Fiesta, anno 2017-2018 di € **216,83 (doc. sub 26 relazione)**;
- Regione Veneto per tassa automobilistica della Renault Twingo, anno 2017-2018 di € **184,63 (doc. sub 27 relazione)**;
- Agenzia delle Entrate – Ente di riscossione per € **7.573,23 (doc. sub 28 relazione)**, i quali però potrebbero comprendere importi già oggetto di intervento nella procedura (cfr. docc. sub 15 e 18 relazione) ma non rilevabili dalla documentazione in possesso della sig.ra.

Alla luce di quanto sopra i debiti della ricorrente ammontano complessivamente ad € **246.924,68** circa, oltre interessi e spese della procedura immobiliare ancora in essere.

## **E) FINANZA ESTERNA**

L'odierna domanda di liquidazione prevedrebbe l'apporto di finanza esterna, subordinata all'accoglimento della domanda di liquidazione e alle condizioni che di seguito si vanno meglio a precisare.

Relativamente alla quota di proprietà di 1/9 dell'immobile di San Vittore Olona (MI), al momento della domanda di accesso alla procedura di sovraindebitamento la madre della



ricorrente, Sig.ra [REDACTED] si era offerta di acquistarla per la cifra di € 7.000,00 (cfr. pag. 5 relazione).

Durante il 2020 però le condizioni di salute sono peggiorate ed ella ha dovuto trasferirsi presso una casa di cura, con un aumento dei costi di vita che non la costringono a ritirare l'offerta.

Al fine di sostenere i costi di alloggio in una struttura per anziani la Sig.ra Antonia ha manifestato la necessità di vendere l'immobile.

Al fine di agevolare la vendita il fratello della ricorrente, Sig. [REDACTED] ha recentemente avanzato una formale proposta di acquisto della quota della sorella per la cifra di € 9.450,00, subordinata all'apertura della liquidazione e con termine ultimo il giorno 15.02.2021. (doc. 16)

La somma offerta è addirittura superiore a quella offerta al tempo della madre e in linea con il prezzo massimo di vendita dell'immobile stesso, stimato in circa € 100.000,00 da un tecnico di un'agenzia immobiliare di Milano. (doc. 17)

Il legale scrivente si è anche attivato per contattare i referenti del creditore ipotecario al fine di ottenere un eventuale consenso alla vendita al prezzo offerto.

Sul punto preme evidenziare come adottare una misura competitiva per la vendita della quota di 1/9, pure gravata di ipoteca, ha altissime probabilità che la quota rimanga invenduta, stante la sua appetibilità sul mercato pari a zero.

## **F) PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE**

Alla luce di quanto sopra la Sig.ra Pizzo è chiaramente in una situazione di sovraindebitamento non riuscendo a far fronte alle proprie obbligazioni, presenti e passate, e pertanto intende procedere con una domanda di liquidazione riassumibile nei seguenti termini.

- messa a disposizione della procedura la propria quota di ricavo della vendita di cui alla procedura R.G. n. 94/2014, Tribunale di Treviso, per un importo di circa € 50.000,00;

- messa a disposizione della procedura della vendita della quota di 1/9 della proprietà della casa sita a San Vittore Olona (MI), via Magenta 33, ove vi è già una proposta di acquisto per il valore di € 9.450,00 da parte della [REDACTED] fratello della ricorrente o il diverso valore in caso di vendita competitiva della quota;
- messa a disposizione della procedura l'eventuale differenza tra lo stipendio percepito dalla ricorrente e i costi per il fabbisogno della famiglia che il Giudice adito riterrà esser congrui nel caso de quo.

Ed invero, a norma dell'art. 14 ter., co. 6, lett. b), il reddito percepito dalla Sig.ra Pizzo potrà esser destinato a parziale soddisfo dei creditori *“nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della famiglia indicati dal Giudice”*.

Sul punto sono opportune alcune precisazioni.

Come si è avuto già modo di descrivere la ricorrente vive attualmente nella casa del figlio [REDACTED] il quale ha dovuto accendere un mutuo per l'acquisto della stessa e garantire così una dimora a sé e alla madre alla quale ha chiesto, però, di contribuire con la somma di € 500,00 (meno del costo medio di un appartamento in affitto con giardino) oltre al vitto e all'alloggio.

La figlia [REDACTED] invece, attualmente dorme dalla nonna paterna ma continua a rimanere interamente a carico della madre non avendo un lavoro.

Volendo calcolare i costi mensili sostenuti dalla famiglia Pizzo è opportuno precisare come sia possibile effettuare solo una stima sulla base degli ultimi mesi, a fronte del cambio di casa della Signora.

In modo ancor approssimativo, dunque, i costi mensili della ricorrente sono:

- |                                                                       |          |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| - contributo mensile al figlio [REDACTED]                             | € 500,00 |
| - vitto e abbigliamento per 2 persone                                 | € 400,00 |
| - costo Fiesta (assicurazione bollo etc) (cfr. doc. sub 31 relazione) | € 80,00  |
| - gas al 50% ( <b>doc. 18</b> )                                       | € 60,00  |
| - internet al 50% ( <b>doc. 19</b> )                                  | € 23,00  |

- luce al 50% (doc. 20)	€ 95,00
- rifiuti al 50% (doc. sub 34 relazione)	€ 8,00
- acqua (doc sub 35 relazione)	€ 20,00
- spese mediche e straordinarie	€ 100,00
- benzina (calcolata su 20km al giorno, per 6 gg settimana)	€ 75,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.361,00</b>

I costi relative ai rifiuti e al servizio idrico sono stati calcolati sulla base delle vecchie utenze non essendo ancora pervenute bollette per il nuovo immobile.

Inoltre nel precedente elenco sono state escluse, in quanto non facilmente stimabili le spese mediche e veterinarie che nei soli mesi di settembre e dicembre 2020 sono state di € 115,00 (docc. 21-23)

Appare dunque evidente come lo stipendio della ricorrente vada interamente a coprire le spese per il mantenimento della famiglia e che ogni ulteriore spesa non preventivabile (cure mediche, manutenzione straordinaria, cambio macchina etc) difficilmente sarebbe dalla stessa sostenibile.

Nella determinazione delle somme destinate ad esser trattenute dalla ricorrente per il proprio fabbisogno mensile un utile indicatore potranno essere anche le tabelle ricavate dal sito dell'Istat sui costi medi mensili di una famiglia. Le tabelle considerano diversi indici e voci di spesa, ed indicano in più di € 2.000,00 il costo medio di una famiglia di 2-3 persone (cfr. prospetti da 1 a 5 doc. 24).

Infine si ritiene che si debba escludere dalla liquidazione anche l'autovettura Ford, modello Fiesta, targata CP615MW, in quanto necessaria alla ricorrente per recarsi giornalmente presso l'istituto di cura dove lavora e che dista oltre la decina di chilometri dalla dimora della Signora.

Quanto alla nomina del liquidatore il dott. Da Ponte, già Gestore, ha manifestato la disponibilità ad assumere eventualmente l'incarico. Sul punto nulla si oppone, ritenendo anzi che la conoscenza approfondita della posizione non possa che agevolare ed accelerare le incombenze del caso.

Tutto ciò premesso, la ricorrente, *ut supra* rappresentata e difesa

### **CHIEDE**

Che l'Ill.mo Signor Giudice, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi della L. n. 3/2012 voglia:

#### **in via preliminare:**

- disporre la sospensione della procedura esecutiva immobiliare R.G. n. 94/2014 pendente avanti il Tribunale di Treviso ed assegnata al G.E. dott.ssa Torresan Paola;

#### **in via preliminare d'urgenza:**

- autorizzare già la vendita diretta della quota di 1/9 dell'immobile sito in San Vittore Olona (MI), via Magenta 33, eventualmente subordinandola ad una verifica della congruità dell'offerta, al sig. [REDACTED] per la somma di € 9.450,00, come da proposta irrevocabile presentata, con esclusione, dunque, del ricorso alle misure competitive per la vendita;

#### **in via principale:**

- dichiarare aperta la procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter e succ. mod.;
- Stabilire idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto previa cancellazione dei dati personali/sensibili della ricorrente e dei suoi famigliari;
- disporre che dall'apertura della liquidazione non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari individuali;
- nominare un liquidatore da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 RD 267/1942 disponendo, in ogni caso, che lo stesso provveda, dopo il decreto di apertura della liquidazione, agli adempimenti di cui all'art. 14 *sexies* e ss. L. n. 3/2012;
- ordinare la trascrizione del decreto, a cura del Liquidatore, sui beni immobili e/o mobili registrati presenti nel patrimonio del debitore;

- prevedere nel decreto di omologa ogni altro provvedimento che la S.V. Ill.ma ritenga opportuno adottare.

Con riserva di produrre ulteriori documenti e/i integrare la documentazione prodotta a richiesta del Giudicante ove necessario.

Si allega:

01. autocertificazione residenza Cinzia Pizzo
02. istanza di nomina Gestore della crisi;
03. relazione particolareggiata OCC + all. a);
04. decreto chiusura fallimento ristorante El Sestin;
05. dichiarazione atti dispositivi nel quinquennio;
06. casellario penale Cinzia Pizzo;
07. relazione allegata a domanda di nomina Gestore e relativi documenti
  1. Cud 2019 Cinzia Pizzo;
  2. Verbale asta del 13.11.2019 – proc. n. 94/14;
  3. Dichiarazione di successione;
  4. Visura Cinzia Pizzo su MI;
  5. Certificato di proprietà Ford;
  6. Certificato di proprietà Renault;
  7. Estratti conto anni 2015-2019;
  8. Fondo pensionistico anni 2017-2018;
  9. Dichiarazione dei redditi 2019 XXXXXXXXXX
  10. Certificato stato famiglia Cinzia Pizzo;
  11. Documenti separazione;
  12. Dichiarazione dei redditi 2018 Cinzia Pizzo;
  13. Dichiarazione dei redditi 2019 Cinzia Pizzo;
  14. Pignoramento Italfondiaro;
  15. Intervento Equitalia Nord;
  16. Intervento Veneto Banca;

17. Intervento Flamina SPV S.r.l.;
  18. Intervento Agenzia delle Entrate – Ente di Riscossione;
  19. Intervento Collalto;
  20. Finanziamento Unicredit;
  21. Recesso Unicredit;
  22. Sollecito AK;
  23. Arretrato Imu 2017;
  24. Arretrato Imu 2018;
  25. Tassa automobilistica + cartella Ford 2016-2017;
  26. Tassa automobilistica Ford 2017-2018;
  27. Tassa automobilistica Renault 2017-2018;
  28. Prospetto 2019 Agenzia delle Entrate – Agente della Riscossione Pizzo;
  29. Pignoramento + pagamento Abaco;
  30. Pagamento bolletta gas maggio 2019;
  31. Prospetto assicurazioni;
  32. Energia Elettrica 2019;
  33. Gas 2019;
  34. Rifiuti 2019;
  35. Acqua 2019;
  36. C.I. [REDACTED] nia;
  37. Contratto Linkem per il 2019;
  38. C.I. Pizzo Cinzia;
  39. Dichiarazione dei redditi 2019 [REDACTED]
08. certificato Ulls n. 2;
  09. preventivo [REDACTED];
  10. autocertificazione Stato Famiglia Cinzia Pizzo e [REDACTED]
  11. visura ipocatastale su Milano;
  12. documenti rottamazione Twingo;

13. buste paga da marzo 2020 a gennaio 2021;
  14. estratto conto al 31.12.2020;
  15. sollecito pagamento Unicredit;
  16. proposta irrevocabile di acquisto XXXXXXXXXX
  17. valutazione immobile Milano;
  18. bollette gas casa nuova;
  19. bollette internet casa nuova;
  20. bollette energia elettrica casa nuova;
  21. fatt. n. 558/20 per spese veterinarie;
  22. fattura n. 3162/20 per visita medica;
  23. visita oculistica;
  24. tabelle spesa mensile familiare estratte dal sito dell'Istat in formato excel.
- Casale sul Sile – Treviso, 11 febbraio 2021

Avv. Riccardo Scarabel

